Struttura: LA CONIA 2000 S.R.L. - R.S.A. SOLE DI GALLURA

tetto massimo di spesa per anno

2007	€ 817.584,00
2008	€ 858.463.00

volume di prestazioni, intese come giornate di degenza, per anno

 2007	13.250
2008	13.912

n.b. il tetto massimo di spesa è da intendersi come non non valicabile e comprensivo degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle sotto indicate regressioni tariffarie. Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il sopra indicato volume, si applicheranno le seguenti regressioni tariffarie, fermo restando il tetto di spesa fissato.

Regressioni tariffarie

1	aumenti fino al 5% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 20% sull'esubero di prestazioni rispetto al volume di prestazioni sopra indicato
2	aumenti compresi fra il 5% e il 10% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 60% sull'esubero di prestazioni eccedente il 5% del volume di prestazioni sopra indicato
	aumenti superiori al 10% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 80% sull'esubero di prestazioni eccedente il 10% del volume di prestazioni sopra indicato

Struttura: CICA RESIDENZA DI GALLURA S.R.L.

tetto massimo di spesa per anno

2007	€ 425.570,00
2008	€ 446.849,00

volume di prestazioni, intese come giornate di degenza, per anno

2007	6.879
2008	7.223

n.b. il tetto massimo di spesa è da intendersi come non non valicabile e comprensivo degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle sotto indicate regressioni tariffarie. Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il sopra indicato volume, si applicheranno le seguenti regressioni tariffarie, fermo restando il tetto di spesa fissato.

Regressioni tariffarie

1	aumenti fino al 5% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 20% sull'esubero di prestazioni rispetto al volume di prestazioni sopra indicato
2	aumenti compresi fra il 5% e il 10% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 60% sull'esubero di prestazioni eccedente il 5% del volume di prestazioni sopra indicato
3	aumenti superiori al 10% del volume di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 80% sull'esubero di prestazioni eccedente il 10% del volume di prestazioni sopra indicato

_		
Allegato 2 al	lla delibera n →	_del 08101/807.

	CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
	ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE
	Contratto tra l'ASL n. 2 di Olbia e la Residenza sanitaria assistenziale
	per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale
	territoriale nel biennio 2007/2008.
	L'anno , addì del mese di in Olbia,
	tra l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda)
	con sede in Olbia nella via Caduti sul lavoro, 35, nella persona del Direttore
····	generale e legale rappresentante dott. Giovanni Battista Cherchi, da una parte
	e
	la Residenza sanitaria assistenziale (di seguito
	denominata Struttura) con sede legale in , Via
	(P. I.V.A.), nella persona del legale
	rappresentante Sig. , (c. f.:),
	domiciliato per la carica in nella via n,
	dall'altra
	hanno convenuto e stipulato quanto segue.
	Premesso:
	- che la legge regionale n. 10 del 21.07.06 all'art. 30 dispone che al 31
	dicembre 2006 cessano di avere efficacia tutte le convenzioni stipulate in base
	alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in
	regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell'art. 10 della
	deliberazione della Giunta regionale n 26/21 del 4 giugno 1998, nonché i
	contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le
	modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'art. 10 della citata

•		
	deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico de	
	SSN;	
	- che ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della LR 10/2006 le ASL sono tenute a	
	stipulare entro il 31 marzo 2007 i nuovi contratti, per la durata del biennio	
	2007/2008, sostitutivi delle convenzioni in essere predisposti sulla base di	
	appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art.	
	8 della LR 10/2006;	
	- che con deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 sono	
	state definite le linee regionali di indirizzo e direttive per le ASL perché	
	possano stipulare, entro il predetto termine, i contratti per il biennio	
	2007/2008 con i soggetti erogatori privati accreditati, nelle more della	
	definizione dei procedimenti relativi all'accreditamento istituzionale, ai sensi	
	degli articoli 7 e 8 della LR 10/2006;	
	- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è	
	disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;	
	- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle	
	attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla	
	stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa	
	legge;	
	- che le Aziende sanitarie locali hanno predisposto sulla base delle indicazioni	
	fornite dalla Giunta regionale con la deliberazione della Giunta regionale n.	
	49/12 del 28/11/2006 un primo Piano preventivo delle attività, definito ai	
	sensi del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 10/2006, inviato dall'Azienda al	
	competente Assessorato regionale con nota numero 60707 del 18/12/2006;	
	- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006	
ļ	2	

~	
	ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza,
	con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre
	ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In
	carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura
	determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel
	corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa
	previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006;
	- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti
	all'assistenza territoriale residenziale nelle Residenze sanitarie assistenziali
	sono contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 25/6 del 13.06.2006
	"Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri
	diurni integrati";
	- che le Linee di indirizzo individuano le tariffe relative ai "profili
	assistenziali" e quelle relative ai pazienti ospitati nei nuclei dedicati a malati
	terminali e ad altri pazienti ad alta intensità assistenziale a totale carico del
	SSN, che i soggetti privati accreditati all'atto delle stipula dei contratti si
	impegnano ad accettare;
	- che, ai sensi dell'allegato 1C del DPCM 29.11.2001, la quota di
	partecipazione sociale, è pari al 50% del valore della tariffa;
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite
	convengono quanto segue:
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
	La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto
	transitoriamente accreditata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A)
	alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per

*	
	effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la
	stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
	Il contratto definisce:
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al
	presente contratto);
	- il volume e le prestazioni erogabili, riportate nell'allegato A al presente atto;
	- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e delle tipologie di
	prestazioni concordate (riportato nell'allegato A al presente atto);
	- il sistema tariffario nonché le modalità di adeguamento delle tariffe rispetto
	alle attività rese in eccesso;
	- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di
	inadempienza;
	- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle
	prestazioni erogate;
	- le modalità di accesso alle prestazioni.
	Articolo 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
	La Struttura, preliminarmente alla stipula del contratto, dovrà presentare
	un'autocertificazione dalla quale risulti la permanenza dei requisiti in base ai
	quali è stato concesso l'accreditamento da parte della Regione.
	La Struttura si impegna inoltre al mantenimento dei requisiti citati per tutto il
	periodo di vigenza del presente contratto.
	L'Azienda si riserva di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione
	e di accreditamento e di segnalare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
	dell'Assistenza Sociale, per gli adempimenti di competenza, eventuali carenze
	strutturali, organizzative e tecnologiche.
1	

	In particolare l'Azienda potrà verificare:
	- che la strumentazione tecnologica e strumentale posseduta sia
	quantitativamente sufficiente e qualitativamente adeguata per l'erogazione
	delle prestazioni che formano oggetto dello stipulando contratto;
	- che la dotazione quali-quantitativa del personale sia adeguata agli standard
	previsti dalle disposizioni in materia di autorizzazione/accreditamento;
	- che il personale stesso non si trovi in situazioni di incompatibilità previste
	dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente,
	convenzionato o a qualsiasi altra tipologia di rapporto lavorativo in essere con
·	il Servizio Sanitario Nazionale.
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
	La Struttura eroga prestazioni di assistenza residenziale territoriale con
	l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato
	nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
	La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del
	personale, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, dal quale
	devono risultare la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale e
	l'impegno orario di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco
	nominativo è allegato al presente atto (allegato B). La Struttura si impegna
	altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva
	modifica e autocertifica, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei
	requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione
	sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
	in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o

•	
	comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale,
	comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla
	eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso
	che perduri inadempienza.
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri
	dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni
	aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti
	informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura inoltre garantisce la piena
	attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
	La Struttura si impegna inoltre al pieno rispetto del Codice in materia di
	protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei
	trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli
	assistibili finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi
	informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna,
	anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati
	per le sole finalità previste dal presente contratto.
	Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi
	e di accreditamento
	L'Azienda compie, in ogni tempo, ispezioni e controlli inerenti la
	realizzazione e il successivo mantenimento dei requisiti di cui al precedente
	articolo 2 da parte della Struttura.
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso
	la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il
	6

 legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti diffida la Struttura
 al ripristino degli stessi entro un mese; in caso di inadempienza nel termine
 assegnato, l'Azienda procede alla risoluzione del contratto e ne dà formale
 comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
 per i provvedimenti di competenza.
Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, ovvero il mancato
accreditamento definitivo, da parte della Regione comporta la risoluzione del
 presente contratto.
 Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale
impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata
 osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione
organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di
 accertamento da parte del Direttore generale della Azienda.
 Articolo 6 – Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili
Le prestazioni erogabili sono identificate nella deliberazione di Giunta
regionale n. 25/6 del 13.06.2006 "Linee di indirizzo in materia di Residenze
sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati".
Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le
modalità individuate nella succitata DGR n. 25/6 del 13.06.2006, e secondo le
specifiche indicazioni della competente Unità di Valutazione Territoriale
(U.V.T.) dell'Azienda.
Le prestazioni, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e
tetto di spesa, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente contratto.

 In prossimità del raggiungimento del tetto di spesa, la Struttura dà immediato	
 formale avviso all'Azienda, la quale, rispetto alla domanda in eccesso, si	
impegna a trovare una soluzione all'interno delle strutture pubbliche o, in	
caso contrario, autorizza per iscritto la prestazione presso la Struttura. In	
 mancanza del detto formale avviso ovvero, se del caso, di autorizzazione	
scritta alla prestazione presso la struttura, l'Azienda non provvederà al	
pagamento delle prestazioni in eccesso rispetto al volume massimo	
concordato e previsto nei successivi articoli 11 e 12 e nell'allegato A.	
 Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica,	
assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere	
erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella Deliberazione	
 di Giunta regionale n. 25/6 del 13.06.2006.	
 Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad	
erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo	
 dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i	
diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale,	
 ambientale e tecnologica.	
La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ai	
responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per	
 qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni	
oggetto del presente contratto.	
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad	
erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso la RSA, si	

•		
	accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della	
	Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico	
	d'accesso del Distretto competente, secondo le indicazioni contenute nella	
	Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/6 del 13.06.2006.	
	L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto	
	elencati:	
	- qualità delle prestazioni;	
	- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida	
	specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico	
	scientifiche;	
	- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione concordati con la	
	UVT;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso	
	informato;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.	
	La U.V.T. provvede ad autorizzare la prestazione presso la Struttura, nei limiti	
	del volume massimo concordato, fornendo specifico piano terapeutico (Piano	
	di Assistenza Individuale) che la Struttura si impegna ad osservare	
	scrupolosamente.	
	Articolo 8 - Appropriatezza clinica	
·	In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
	le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità	
	effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone e nel	
	rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e	
	regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal	

•	
	DPCM 29 novembre 2001.
	La Struttura garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella
	Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite,
	sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.
	La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro
	famiglie sui percorsi riabilitativi sociosanitari individuati nel piano di
	assistenza individuale e sui tempi di attuazione necessari per il
	raggiungimento degli obiettivi proposti.
	Articolo 9 - Debito informativo
	La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio
	debito informativo riguardante i flussi previsti dalla vigente normativa, nei
	confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
	Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e
	regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla
	necessità di adeguare tempi e modalità dei flussi dei dati da fornire alle
	specifiche richieste dell'Azienda e di garantire l'interfacciamento con il
	SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica
	regionale in via di realizzazione.
	Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle
	prestazioni
	Le prestazioni di assistenza residenziale territoriale oggetto del presente
	contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, stabilite nella
	Deliberazione di Giunta Regionale n.25/6 del 13.06.2006.
	Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al volume concordato e previsto
	nei successivi articoli 11 e 12 e nell'allegato A, saranno remunerate con la

 tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente	
 contratto.	
 L'eventuale entrata in vigore di provvedimenti normativi nazionali o regionali	
 di aumento o riduzione delle tariffe obbligano le Parti a rivedere il presente	
 contratto nel termine massimo di tre mesi.	
Articolo 11 – Volume di prestazioni concordato e tetto di spesa	
 Il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2007 è pari a € ,	
corrispondente ad un importo mensile medio di € ; il tetto di	
 spesa complessivo previsto per l'anno 2008 è pari a €,	
 corrispondente ad un importo mensile medio di €	
 Il volume concordato di prestazioni, intese come giornate di degenza, e il tetto	
 massimo di spesa assegnato sono specificati nell'allegato A al presente	
 contratto.	
Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell'ambito dell'Azienda, pur	
 essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale	
 contrattato, mentre sono escluse le prestazioni erogate ai cittadini residenti	
fuori regione e agli stranieri muniti di titolo all'assistenza.	
La Struttura si obbliga a non superare il volume di prestazioni concordato,	
oltre al quale saranno applicate le regressioni tariffarie indicate nell'articolo	
12 del presente contratto.	
Articolo 12 - Superamento del volume di prestazioni concordato e	
meccanismi di regressione tariffaria	
La Struttura si impegna a rispettare il volume concordato delle prestazioni in	
modo da non superare il tetto massimo di spesa riportato nell'art. 11, così	
come specificato nell'allegato A del presente contratto.	

•	
	Nel caso in cui la Struttura eroghi volumi di prestazioni oltre il volume
	massimo concordato la remunerazione sarà ridotta, come stabilito dalla
	Deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006, nella seguente
	misura: per aumenti sino al 5% del volume: riduzione tariffaria del 20%
	sull'esubero; – per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del volume: riduzione
	tariffaria del 60% sulla frazione di esubero eccedente il 5%; - per aumenti
	superiori al 10% del volume: riduzione dell'80% sulla frazione di esubero
	eccedente il 10%.
	La regressione tariffaria sarà calcolata su base annuale.
	Articolo 13 - Prestazioni a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
	Nel caso in cui la Struttura intenda attivare, all'interno di un apposito nucleo,
	posti in grado di ospitare malati terminali e pazienti che richiedono un alto
	livello di assistenza sanitaria (in stato neurovegetativo stabilizzato e pazienti
	dimessi dalla rianimazione stabilizzati ma necessitanti di assistenza continua),
	deve rispettare specifici requisiti sotto il profilo strutturale, tecnologico e
	organizzativo, così come stabilito nella DGR n. 25/6 del 13.06.2006. In tali
	casi i costi della degenza, autorizzata dall'U.V.T., saranno a totale carico del
	Servizio Sanitario Regionale.
	La Struttura deve porre particolare attenzione agli aspetti dell'ospitalità,
	soprattutto per i parenti dei ricoverati; dovranno quindi essere previste, ove e
	quando possibile, camere singole di dimensioni tali da permettere la
	permanenza notturna di un accompagnatore, ovvero forme di ospitalità per i
	familiari che desiderano trascorrere la notte vicino al parente, anche in
	locali/foresteria.
	L'assistenza medica sarà assicurata da un'equipe multidisciplinare che

•	
	prevede diversi profili specialistici quali ad esempio terapia del dolore,
	dietologia, fisiatria, medicina interna, oncologia, geriatria; dovrà essere altresì
	sempre garantita la presenza del medico di struttura nelle ore diurne e la
	pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.
	Articolo 14 - Ricovero ospedaliero
	Qualora l'ospite, per esigenze inderogabili di controllo/cura/trattamento
	oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato
	temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni,
	presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne
	viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la
	Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per il
	suddetto periodo massimo, per il quale verrà applicata una riduzione della
	tariffa giornaliera del 25%.
	Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli
	Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.25/6 del 13.06.2006
	l'attività sanitaria erogata è riepilogata a mezzo di rendicontazione mensile
	che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in
	conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la
	riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli
	inserimenti effettuati dalle UVT ed ai relativi piani terapeutici.
	L'Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà
	all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
	1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile
	della documentazione presentata alla e dalla Struttura;
	2. controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogative
	10

•		
	delle prestazioni di residenzialità.	
	In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti	
	inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo	
	dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere	
	costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti	
	della RSA.	
	Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla	
	normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della	
	decurtazione degli importi non dovuti.	
	Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle	-
	tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.	
	L'Azienda entro 60 giorni, a far data dalla presentazione di regolare fattura	
	formalmente validata secondo la procedura indicata nel precedente art. 15,	
	unitamente ai relativi dati di attività su supporto informatico, provvederà a	
	corrispondere l'80% dell'importo fatturato, a titolo di acconto e salvo	
	conguaglio attivo o passivo.	
	Per consentire una corretta gestione dell'importo di budget assegnato, nei casi	
	in cui il fatturato mensile dovesse essere maggiore di 1/12 del tetto di spesa,	
	l'acconto dell'80% e il saldo del 20% verranno calcolati sulla base del limite	
	di 1/12 del tetto di spesa. Si provvederà successivamente al conguaglio sulla	
	base di quanto effettivamente dovuto.	
	L'Azienda, sulla base delle risultanze dei controlli da effettuarsi di norma	
	entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, provvederà a quantificare	
	l'importo da conguagliare richiedendo alla Struttura l'emissione della nota di	

•			
	accredito o addebito (fattura integrativa). Entro 30 giorni dal ricevimento		
	della suddetta documentazione l'Azienda provvederà al pagamento del saldo,		
	se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero		
	all'atto del primo pagamento utile anche se effettuato in acconto sulle fatture		
	successive.		
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei		
	controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.		
	Qualora l'Azienda non ottemperasse nei termini riportati, salvo che non		
	dimostri che il ritardo è determinato da causa ad essa non imputabile, a		
	seguito di messa in mora, sarà tenuta a corrispondere all'atto del pagamento		
	del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati al tasso legale		
	secondo le modalità previste dall'art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003, fermo		
	restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.		
	La Struttura imputa i pagamenti conformemente al titolo indicato negli		
	ordinativi all'uopo emessi dall'Azienda.		
	Articolo 17 - Stranieri		
	Le prestazioni rese a cittadini stranieri saranno distintamente fatturate		
	all'Azienda solo nel caso in cui il paziente sia munito della richiesta su		
	ricettario SSN e del titolo all'assistenza come specificato:		
	- STP: tesserino rilasciato dalla ASL di competenza con validità di 6 mesi dal		
	rilascio;		
	- cittadini dell'Unione Europea: TEAM o suo Certificato sostitutivo/Allegato		
	5 rilasciato dalla ASL di competenza;		
	- cittadini di paesi con cui vigono accordi bilaterali: Allegato 5 rilasciato dalle		
	ASL di competenza.		

•	
	Ai fini del rimborso la struttura dovrà inviare al servizio competente una
	comunicazione contenente i dati anagrafici dell'assistito, allegando la
	richiesta di prestazione e copia del documento che da diritto all'assistenza.
	I costi per prestazioni erogate ai marittimi di cittadinanza italiana ed estera
	non dovranno essere addebitati all'Azienda.
	Non potranno essere fatturate e poste a carico del SSN le prestazioni eseguite
	a favore del cittadino straniero che non sia in possesso del titolo all'assistenza.
	Le prestazioni per cittadini non iscritti al SSN, né coperti da disposizioni
	internazionali in materia di reciprocità, verranno erogate secondo la disciplina
,	ministeriale vigente e, nei limiti del tetto massimo stabilito a livello aziendale,
	non sono conteggiate nel budget.
	Articolo 18 - Modifica del contratto
	In presenza di significative variazioni nella domanda o nella riorganizzazione
	dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture
	pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle
	prestazioni assegnate.
	Articolo 19 - Efficacia e validità del contratto
	Il presente contratto ha efficacia e validità dal 01/01/2007 al 31/12/2008, con
	esclusione del rinnovo tacito.
	Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per
	l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.
	In caso di modifiche legislative o regolamentari nazionali e regionali,
	incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve essere oggetto di
	modifiche e integrazioni. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro
	30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal

•	
	contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'Azienda e
	all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
	Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I
	del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^
	della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
	Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale
	misura. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha
	interesse a richiederla.
	Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il
	presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R.
	n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie
	pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti
	esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni
	scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n.
	502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi
	provvedimenti attuativi.
	Articolo 21 - Norma di rinvio
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si
	rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria,
	amministrativa, civile e penale.
	per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia
	il Direttore Generale
	dott. Giovanni Battista Cherchi
1	

-	per la Residenza sanitaria assistenziale
	il legale rappresentante
	A: 1110
	Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le parti approvano specificamente i seguenti
	articoli: n. 3 (Assetto organizzativo e dotazione organica); n. 5 (Controlli
	inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento); n. 6
	(Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili); n. 7 (Modalità di
	accesso e di esecuzione del servizio); n. 9 (Debito informativo); n. 10
	(Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni); n. 11
	(Volume di prestazioni concordato e tetto di spesa); n. 12 (Superamento del
	volume di prestazioni concordato e meccanismi di regressione tariffaria); n.
	14 (Ricovero ospedaliero); n. 15 (Metodologia del sistema dei controlli); n. 16
	(Fatturazione e pagamenti); n. 18 (Modifica del contratto).
	Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia
	il Direttore Generale dott. Giovanni Battista Cherchi
	per la Residenza sanitaria assistenziale
	il legale rappresentante
	18